

[ FILO DIRETTO CON L'ESPERTO PAC ]

# Il trattamento fiscale della vendita di titoli Pac

## Soggetti all'imposta di registro, ma non a Iva e Irap

[ DI BARBARA SEGATO ]

**S**ono titolare di un'azienda agricola individuale che svolge attività di coltivazione di cereali. Vorrei sapere quali imposte dovrei pagare in caso di vendita dei diritti all'aiuto Pac.

D.I. - e-mail

Il Regolamento Ce n. 1782 del 29/9/2003 ha previsto la possibilità per l'agricoltore beneficiario di trasferire il diritto all'aiuto a favore di altro agricoltore. Con la risoluzione ministeriale n. 114 del 17/10/2006 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle operazioni di trasferimento a titolo definitivo (vendita) dei titoli Pac da parte di un imprenditore agricolo.

**Imposte indirette:** innanzitutto la circolare citata chiarisce la natura giuridica del diritto all'aiuto Ue: è considerato assimilabile ai diritti di credito, in accordo con quanto già affermato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

In base alla normativa sull'Iva (art. 2 comma 3 lettera a) del Dpr n. 633 del 1972) le cessioni di denaro e di crediti in denaro sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta. Pertanto, il diritto all'aiuto Ue, non è soggetto ad Iva.

In base al principio vigente nel nostro ordinamento dell'alternatività tra l'imposta di registro e l'Iva (art. 40 del Dpr n. 131 del 1986), il trasferimento dei titoli deve essere assoggettato ad imposta di registro. L'aliquota è pari allo 0,50%; la base imponibile non è data dal prezzo pattuito, bensì dall'ammontare annuale dei diritti moltiplicato per il numero di annualità cedute, attualizzato in base al tasso legale di interesse (attualmente il 3%).



Foto: Data 2007 di Pierino Santi

**Imposte dirette:** occorre distinguere i soggetti che determinano il reddito derivante dall'attività agricola in base alle risultanze catastali (imprese individuali, società semplici, enti non commerciali) da coloro che sono tassati in base al bilancio.

Per i primi, le somme relative agli aiuti, percepite sia a titolo di contributi annuali che nel caso di cessione, rientrano nel reddito agrario del terreno e quindi non c'è nessuna tassazione agiuntiva.

Per gli altri (società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni) i contributi sono considerati ricavi di esercizio e nel caso di cessione dei diritti il corrispettivo incassato costituisce sopravvenienza attiva soggetta a tassazione, nell'esercizio di imposta in cui è stata effettuata l'operazione di trasferimento.

Si ricorda che comunque anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice, e a responsabilità limitata a partire dal 2007 possono optare per la determinazione del reddito con i criteri catastali. Gli unici requisiti necessari sono:

- l'indicazione di "società agricola" nella ragione o denominazione sociale;
- come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

**Irap:** la circolare n. 114 non prende in considerazione gli effetti sull'Irap delle cessioni dei diritti. Tuttavia, per i produttori agricoli tassati in base al reddito agrario, il corrispettivo della cessione non è soggetto ad Irap, in quanto escluso dall'Iva. Invece per gli altri contribuenti il corrispettivo è soggetto a tassazione Irap, con l'aliquota dell'1,9%, al pari degli altri ricavi. ■